



COMUNE DI ANTONIMINA
Città Metropolitana di Reggio Calabria

C.F. N. 81000170803 Part. IVA 00245650809 –C/C Post. 12446894

Tel. n. 0964/312000 - Fax n. 0964/312366

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE

ESTREMI ESECUTIVITA' E DI ENTRATA IN VIGORE

APPROVATO: DELIBERAZIONE DEL C.C. N. **23** DEL **21-05-2018**
PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE: DAL **25-5-2018** AL **9-6-2018**
Entrata in vigore il

Il Segretario Comunale
Dott. Domenico Stranges



TITOLO 1°

FINALITA' DEL REGOLAMENTO

ART. 1 – FINALITÀ

Il presente Regolamento disciplina la concessione del campo sportivo comunale, destinato all'uso pubblico, messo a disposizione dall'Amministrazione per favorire ed incentivare la promozione sociale, culturale e sportiva, nel quadro delle libertà costituzionali, alla luce dell'art. 1 dello Statuto Comunale.

TITOLO II°

TIPI, DURATA, MODALITÀ DELLA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO

ART. 2 – TIPI DI GESTIONE

L'impianto sportivo comunale può essere gestito:

- a) *direttamente dall'Ente Locale*, quando è condotto in economia. In questo caso, l'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, opera per la valorizzazione e il mantenimento del suddetto campo. Inoltre, sostiene tutte le spese di funzionamento e gestione, concedendolo in uso a società sportive che corrispondono un contributo per la gestione ordinaria, trattandosi di servizio a domanda individuale;
- b) *mediante l'affidamento a terzi*. In questo caso, l'Amministrazione Comunale delega la gestione dell'impianto sportivo a terzi, ossia ad associazioni sportive che utilizzano lo stesso impianto. Nel concedere in affidamento a terzi, l'Amministrazione darà priorità ai soggetti aventi sede legale e comunque storicamente operanti nell'ambito del territorio del Comune.

ART. 3 – DURATA DELLE CONCESSIONI

L'impianto sportivo può essere dato in uso come segue:

- a) Per uno o più anni;
- b) per periodi inferiori ad un anno ed anche per singole manifestazioni;
- c) aperti al pubblico, senza necessità di formalità amministrative.


ART. 4 – DISCIPLINA DELLE CONVENZIONI DI DURATA PLURIENNALE

Le concessioni indicate all'art. 3 punto A) sono in ogni caso di esclusiva competenza della Giunta comunale.

I rapporti tra il Comune e la società, l'associazione o il gruppo concessionario sono regolamentati da apposita convenzione.

In ogni caso la convenzione dovrà prevedere le seguenti condizioni e vincoli:

- a) Durata non superiore ai tre anni, con espresso divieto di tacito rinnovo alla scadenza;
- b) Disciplina delle tariffe d'uso o canoni, qualora necessari;



- c) Obbligo da parte del concessionario di comunicazione tempestiva all'Amministrazione Comunale dei danni subiti o provocati agli impianti;
- d) Il divieto di discriminazioni nell'uso degli impianti da parte dell'utenza per motivi politici, razziali, religiosi;
- e) Potestà dell'Amministrazione di revoca motivata della concessione.

In nessun caso, la concessione di cui all'art. 2 punto B) comporterà l'utilizzo esclusivo dell'impianto da parte dell'Associazione sportiva concessionaria.

ARTICOLO 5 - CONCORSO NELLE SPESE PER LA GESTIONE AFFIDATA "IN CONCESSIONE A TERZI" AI SENSI DELL'ART. 2 PUNTO B)

SPESE ORDINARIE: Il Concessionario assume in ogni caso direttamente e per intero le seguenti spese: custodia, pulizia locali, controllo e riordino attrezzature.

L'Amministrazione Comunale concedente assume esclusivamente le seguenti spese: manutenzione ordinaria e consumi energetici (acqua – luce – riscaldamento)

SPESE STRAORDINARIE: restano a carico dell'Amministrazione Comunale concedente.

ARTICOLO 6 - CONCESSIONI IN USO DI DURATA INFERIORE O PARI AD UN ANNO O PER SINGOLE MANIFESTAZIONI

Le concessioni indicate all'art. 3 punto b), sono di competenza o del concessionario, nel caso in cui l'impianto sia già dato in concessione secondo le modalità di cui all'art. 3 punto a), o della Giunta Comunale.

ARTICOLO 7 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione Comunale ha, in ogni caso, la facoltà di revocare, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato notificato al legale rappresentante dell'Associazione o organismo sportivo concessionario, l'autorizzazione all'uso della struttura ove ritenga che le iniziative programmate non rispondano alle condizioni generali o alle particolari prescrizioni convenzionali d'uso o non siano consone al luogo o alle finalità che l'Amministrazione si propone nell'ambito del progetto di promozione delle attività sociali dei cittadini.

ARTICOLO 8 – RISARCIMENTO DEI DANNI – GARANZIE


Tutti i danni causati diretti ed indiretti a struttura, arredamento, attrezzature e suppellettili, durante ed in connessione con la concessione d'uso dovranno essere risarciti all'Amministrazione Comunale (danno emergente e lucro cessante).

TITOLO IV°

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA CONCESSIONE IN USO

ARTICOLO 9 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli enti, associazioni, gruppi sportivi che perseguono le finalità indicate al precedente art. 1, possono richiedere di utilizzare l'impianto sportivo comunale, inoltrando al Sindaco ovvero al concessionario in caso di impianto dato in concessione a terzi, apposita domanda che dovrà essere sottoscritta necessariamente dal legale rappresentante nonché da un altro associato o membro



dell'ente o gruppo, entro un congruo termine tale da garantire la migliore gestione possibile dell'impianto.

I richiedenti (legale rappresentante ed altro associato o membro) ai quali si farà riferimento per impartire, anche verbalmente, prima o nel corso dell'utilizzo, le disposizioni di servizio per l'uso delle strutture e/o delle attrezzature pertinenti, assumono direttamente qualsiasi responsabilità nei confronti dell'Amministrazione comunale o del concessionario e dei terzi anche per il fatto dei propri associati, ausiliari e dipendenti.

La richiesta di utilizzo dell'impianto sportivo comunale, si intende di norma per l'intera stagione sportiva (attualmente dal mese di settembre al mese di maggio compresi). L'utilizzo per periodi inferiori, espressamente indicati, verrà concesso subordinatamente e compatibilmente con le richieste concernenti l'intera stagione.

Per le richieste di uso occasionale degli impianti, l'ordine cronologico di assunzione al protocollo comunale costituisce criterio di priorità nell'assegnazione delle concessioni.

A parità di condizioni, la struttura sportiva di proprietà del Comune, verrà concessa prioritariamente per le finalità di cui all'art. 1, ad enti, associazioni o gruppo con sede in Antonimina.

ARTICOLO 10 – POTESTA' DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione comunale, per le manifestazioni ed attività da essa promosse od organizzate, ha potestà di disporre dell'impianto data in concessione, possibilmente senza arrecare grave pregiudizio alle attività sportive programmate dai concessionari.

TITOLO V°

NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 11 – REVISIONE DEL REGOLAMENTO

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale, ove necessario, si obbliga a riesaminare le eventuali difficoltà applicative del regolamento e le conseguenti proposte di modifica al medesimo.

ARTICOLO 12 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della deliberazione di C.C. di approvazione.

